

ricetto o fomento a tali forusciti, di qualsivoglia sorte, ma saranno perseguitati, presi e consegnati, acciocchè ad esempio d' altri siano nel meritato castigo puniti, e sarà per l' avvenire proibito l'appoggio e il mantenimento di questi mali huomini.

XIII.<sup>o</sup> A cadauna delle parti sia lecito di risarcire, riparare e fortificare le possedute fortezze, ma non già fabricarne di novo altre fortezze appresso al confine, le o demolite fortezze della repubblica di Venetia nelle sponde della terra ferma per la commodità; però dell' sudditi sia lecito di porre borghi e villaggi per tutto; osservandosi tra di loro pacificamente ogni buona corrispondenza, e vicinanza, e contenendosi nell' proprii termini; e se a caso succedesse fra loro alcune differenze, subito convenendo li prefeti del confine d' ambe le parti amichevolmente, e con ogni giustizia levino l' occasione di qualsivoglia contrasto.

XIV.<sup>o</sup> Tanto per la religione, e per la libertà, e permuta degli schiavi, quanto per il traffico, s' osserverà lo stile e tenore dell' antecedenti capitulazioni e sarà lecito all' ambasciatore della repubblica di portarne le sue ulteriori istanze al soglio imperiale. In tanto circa la religione, e circa la libertà degli schiavi, e circa il traffico siano confirmati anco per questa pace, li sacri comandamenti imperiali concessi per avanti alla repubblica, e il traffico averà da godere la sua forma ch' avea avanti quest' ultima guerra, li mercanti della nazione Veneta tutti li privilegii che le sono stati concessi.

XV.<sup>o</sup> Sin al giorno dell' immediate sottoscrizione fra li plenipotentiarii dell' Eccelso imperio, e della Republica, dal giorno della sottoscrizione dell' plenipotentiarii di S. M. Ces. e di Polonia dell' accordato per la repubblica deve cessare ogni hostilità, tanto per terra, quanto per mare, ed osservarsi ogni buona corrispondenza, ed affinchè li retori d' ogni confine habbino la notitia di questo armistitio, si pone per le parti di Bosnia, e Albania e Dalmatia, il termine di 30 giorni e per le parti dell' isola di Candia e di Morea, e gli altri confini di questa parte, si pone il termine di giorni 40 doppo; dentro li quali termini al possibile dal canto dell' eccelso imperio o dal